

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2585-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro della difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame costituisce un aggiornamento dell'Accordo del 2000 tra il Governo italiano e il Governo russo per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche presenti nella Federazione russa.

Esso si inserisce quindi nel quadro del processo avviato dalla Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio e uso delle armi chimiche. Secondo questa Convenzione, la Federazione russa è tenuta a distruggere tutti gli arsenali di armi chimiche entro il 2007.

Con il citato Accordo italo-russo del 2000 l'Italia ha offerto un contributo materiale sostanziale alla Federazione russa, impegnandosi in particolare nella realizzazione dell'impianto di distruzione di armamenti chimici di Schuch've nella regione di Kurgan. Il Protocollo in esame mira a garantire il completamento del gasdotto che alimenterebbe il summenzionato impianto di Schuch've, garantendo le risorse necessarie alla posa in opera dei restanti 35 chilometri circa di tubazione. In proposito occorre ricordare che, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di legge, è stata una Società italiana - la Acquater, appartenente al gruppo Eni - ad aver ricevuto dal Governo russo la commessa per fornire e mettere in opera una parte significativa delle condotte di alimentazione dell'impianto di Schuch've.

Venendo al merito del provvedimento, va rilevato che il preambolo del Protocollo sot-

tolinea, tra l'altro, l'intenzione delle parti contraenti di consolidare il processo di disarmo e di accelerare la realizzazione di quel «partenariato globale contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa» prospettato nel vertice G8 di Kananaskis. L'articolo 1 del Protocollo in esame prevede lo stanziamento di un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, quale contributo che l'Italia si impegna a fornire a titolo di assistenza gratuita alla Federazione russa. L'articolo 2 precisa che queste risorse saranno utilizzate esclusivamente per continuare il sistema di distribuzione di gas naturale che alimenterà l'impianto di distruzione delle armi chimiche stoccate a Schuch've. L'articolo 3 individua nel Ministero degli esteri italiano e nella Agenzia russa per il munizionamento le autorità competenti per l'attuazione del Protocollo. L'articolo 4 ribadisce che questo Protocollo è un semplice *addendum* all'Accordo italo-russo del 2000.

La Commissione, accogliendo le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione permanente, ha modificato il provvedimento nel senso di farne slittare in avanti di un anno la decorrenza degli effetti finanziari.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

21 gennaio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 venga riformulata nei seguenti termini:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni **annui** per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni **2004** e **2005**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Identico.

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico

